



# **Comune di Castiglion Fibocchi**

*Provincia di Arezzo*

**Gestione del territorio – sportello unico edilizia – ambiente**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

(Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 25.09.2025)

## Sommario

Capo I – Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 – Normativa di riferimento .....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Ambito di applicazione .....	4
Art. 5 – Corpi recettori .....	4
Art. 6 – Acque meteoriche.....	4
Capo II – Procedimento di autorizzazione allo scarico .....	4
Art. 7 – Autorizzazione allo scarico .....	4
Art. 8 – Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).....	5
Art. 9 – Deroga all'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica.....	5
Art. 10 – Presentazione della domanda .....	6
Art. 11 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione .....	6
Art. 12 – Durata del procedimento .....	8
Art. 13 – Rilascio del provvedimento di autorizzazione.....	8
Capo III – Rinnovi, variazioni e volturazioni.....	8
Art. 14 – Validità del provvedimento di autorizzazione e rinnovo.....	8
Art. 15 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni .....	9
Art. 16 – Volturazione.....	9
Art. 17 – Controllo dei rinnovi taciti.....	9
Art. 18 – Modifiche dello scarico.....	9
Capo IV – Assimilazione a domestico e calcolo degli Abitanti Equivalenti (A.E.).....	9
Art. 19 – Acque reflue assimilate alle domestiche.....	9
Art. 20 – Calcolo degli Abitanti Equivalenti .....	9
Capo V – Prescrizioni e trattamenti ammessi .....	10
Art. 21 – Prescrizioni Generali.....	10
Art. 22 – Piscine .....	11
Art. 23 – Trattamenti primari .....	11
Art. 24 – Trattamenti secondari .....	11
Art. 25 – Riutilizzo dell'acqua di scarico .....	11
Capo VI – Controlli e Sanzioni.....	11
Art. 26 – Controlli.....	12
Art. 27 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni e sanzioni .....	12
Capo VII – Disposizioni transitorie e finali .....	12
Art. 28 – Entrata in vigore.....	12
Art. 29 – Abrogazioni.....	13
Art. 30 – Ricorsi .....	13
Art. 31 – Diritti di segreteria .....	13
Art. 32 – Modulistica.....	13
Art. 33 – Disposizioni finali.....	13

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

## Capo I – Disposizioni generali

### Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina autorizzativa degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate, in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e le modalità di presentazione delle domande per la richiesta della stessa sul territorio del Comune di Castiglion Fibocchi.

### Art. 2 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. In particolare:

- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 (norma vigente ai sensi sentenza Consiglio di Stato 15.10.20215 n. 4770);
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n° 20 del 31/05/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n° 46 R. regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato dell'Autorità Idrica Toscana Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 dicembre 2021 modificato con deliberazione n. 6 del 30 maggio 2022 – in vigore dal 01/07/2022.;

### Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2. In particolare:

- **SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI**, si intende lo scarico nei corsi d'acqua definiti con propri atti e provvedimenti dalla Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla (Scarico che rispetti i limiti riportati in Allegati alla Parte Terza Allegato 5 Tabella 3 del D.Lgs n. 152/2006 – Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura);
- **SCARICO SUL SUOLO** si intende:
  - lo scarico nel suolo (es. subirrigazione, subirrigazione drenata, fitodepurazione ecc.);
  - scarico sul suolo: dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d'acqua anche classificati dalla Regione Toscana ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla (Scarico che rispetti i limiti in Allegati alla Parte Terza Allegato 5 Tabella 4 del D.Lgs. n. 152/2006 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo)
- **ABITANTE EQUIVALENTE (AE) o carico organico specifico**, viene indicata, nel campo dell'ingegneria sanitaria, la quantità di sostanze organiche biodegradabili, derivate da un'utenza civile o assimilabile a questa, convogliate in fognatura nell'arco temporale di un giorno (24 ore) cui corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (120 ore) pari a 60 grammi di O<sub>2</sub> al giorno (D.Lgs. 152/06 art. 74-Definizioni). **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE**: acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 46/R/2008 e s.m.i. sempreché rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 dello stesso Regolamento Regionale;
- **INSEDIAMENTO**: complesso di uno o più edifici, diverso da uno stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;

- **AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA:** si rimanda a quanto stabilito all'ARTICOLO 42. "Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica" del regolamento dell'Autorità Idrica Toscana;
- **ACQUE GRIGIE:** quelle in uscita dai lavelli delle cucine, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dai lavandini, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai bidet.
- **ACQUE NERE:** quelle in uscita dai wc.

Per tutto quanto non riportato nel presente articolo si rimanda alle definizioni contenute alla normativa del precedente art. 2.

#### **Art. 4 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (come riportato nell'art. 19 del presente regolamento) ad esse non collegati alla pubblica fognatura.

Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio. Tali acque non possono essere disperse nell'ambiente ma devono essere opportunamente convogliate tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche o finalizzate al riutilizzo (es. acque per lo scarico dei servizi igienici, irrigazione, approvvigionamento, ecc.). È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi.

La progettazione di un cantiere deve necessariamente occuparsi anche della gestione degli scarichi e della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche, in funzione della dimensione e della durata dei lavori. Se i reflui sono stoccati tramite appositi serbatoi (es. wc chimici, ecc.), essi sono assoggettati al regime dei rifiuti liquidi e devono essere trattati in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

#### **Art. 5 – Corpi recettori**

Ai fini del presente Regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- Il suolo nei suoi strati superficiali, per scarichi fino a 100 AE;
- I corpi idrici superficiali, come definiti all'art. 53 del D.P.G.R. 46/R/2008.

#### **Art. 6 – Acque meteoriche**

Le acque meteoriche di dilavamento non potranno in alcun modo essere convogliate al sistema di depurazione previsto per le acque nere e saponose, distinguendo a tal fine:

- Le acque di dilavamento non contaminate (AMDNC) dovranno essere convogliate in un sistema separato di raccolta e smaltimento, che potrà raccordarsi a quello previsto per le acque nere e saponose dopo il pozzetto d'ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione di queste ultime;
- Negli interventi che comportano la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per quelle reflue e la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
- Le acque di dilavamento contaminate (AMC), come definite dall'art. 39 del DPGR n. 46/R/2008 dovranno essere trattate secondo gli indirizzi indicati all'art. 43 del suddetto regolamento regionale;
- È fatto divieto assoluto di immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque pluviali acque reflue di qualsiasi altra natura.

### **Capo II – Procedimento di autorizzazione allo scarico**

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ad esse non in pubblica fognatura è disciplinato con le modalità di seguito indicate, in accordo con l'art. 4 della LRT n. 20/2006. Inoltre, saranno effettuate verifiche a campione, al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti per il tacito rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 14 comma 1 del DPGR n. 46/R/2008 e s.m.i. (vedasi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. n. 3/R/2018).

#### **Art. 7 – Autorizzazione allo scarico**

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura (comprese le acque reflue di piscine) devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006, a seguito di domanda presentata in bollo

utilizzando i modelli predisposti, resi disponibili presso l'Ufficio Competente e sul sito internet del Comune.

Ai fini della certificazione di agibilità dell'immobile è necessaria l'autorizzazione allo scarico.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari; nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo immobile.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in comune sono responsabili in solido all'uso dello stesso.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentate pro tempore di eventuale consorzio.

L'autorizzazione allo scarico rilasciata è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda stessa, e può contenere specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si dovranno attenere, pena l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (come nel caso di più unità immobiliari con scarico in comune), l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme, che risultano in egual misura responsabili dello scarico.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni in essa contenute, ed a cui si devono attenere.

È fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. A seguito di passaggio dei diritti d'uso sull'insediamento (compravendita, affitto od altro), sarà a carico di chi subentra comunicare al Comune, mediante l'apposito modello, la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico.

I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.

Copia di tutte le autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse dal Comune all'ARPAT.

In base all'art. 10 comma 2 lettera a) del DPGR n. 46/R/2008, nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 Abitanti Equivalenti (AE) il Comune si avvale della consulenza tecnica di ARPAT così come previsto dall'art. 10, c. 1 del D.P.G.R. n. 48/R/2008.

#### **Art. 8 – Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche od assimilate che non recapita in pubblica fognatura abbia origine da un'attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dalla L. n. 133/2008 e s.m.i. e dal relativo regolamento D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., e pertanto la stessa deve essere presentata al competente SUAP, presso l'Unione dei Comuni del Pratomagno, attraverso il portale regionale STAR.

Nel caso di cui al punto precedente, non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti SUAP.

#### **Art. 9 – Deroga all'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica**

Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 14 della L.R.T. n. 20/2006 e dal Regolamento dell'Ente Gestore Servizio Idrico Integrato, di provvedere ad allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. Per gli insediamenti e stabilimenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue, il Comune, sentito l'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Casistiche per le quali può essere richiesta la deroga all'allacciamento alla pubblica fognatura

- Attraversamento o sottopassaggio di fiumi, torrenti, canali;
- Attraversamento di Strade extraurbane principali e secondarie, Strade di scorrimento;
- Attraversamento di manufatti, diversi da quelli sopraindicati, che presentano difficoltà tecniche oggettivamente dimostrabili;
- Realizzazione di un sistema di sollevamento con prevalenza superiore a 3 metri di quota dalla sommità della pubblica fognatura;
- Altre casistiche oggettivamente dimostrabili;

In caso che il comparto urbano di riferimento, o la zona limitrofa, venga interessato dalla realizzazione da terzi o da ente pubblico di un'infrastruttura fognaria per cui l'allaccio non sarà più

gravato dalle opere straordinarie di cui al precedente articolo, i titolari degli scarichi saranno obbligati a semplice richiesta dei soggetti competenti, ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

#### **Art. 10 – Presentazione della domanda**

Salvo quanto disposto dall'art. 8 per le procedure di competenza del SUAP, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non recapitanti in pubblica fognatura dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it](mailto:c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it), utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune. La domanda di autorizzazione allo scarico è obbligatoria nei seguenti casi:

1. Nuova edificazione;
2. Interventi edilizi che comportano un aumento del numero di Abitanti Equivalenti con impianti preesistenti;
3. Interventi edilizi che comportano variazioni quantitative e/o qualitative di impianti già autorizzati, oppure interventi edilizi su fabbricati con sistemi di smaltimento realizzati precedentemente all'entrata in vigore del vigente quadro normativo;
4. Sanatorie edilizie rientranti nei punti 1 e 2.

La domanda di autorizzazione allo scarico e la relativa pratica edilizia (richiesta di Permesso a Costruire/S.C.I.A./CILA) possono essere presentate congiuntamente ai relativi uffici competenti, al fine di far prescrivere eventuali osservazioni in merito. Il progetto delle opere edili deve contenere l'intero sistema di trattamento e dispersione delle acque reflue, senza difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

L'autorizzazione allo scarico laddove necessaria è condizione imprescindibile per la successiva procedura di Abitabilità o Agibilità. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare successivamente controlli puntuali a campione (a sorteggio almeno il 5% delle autorizzazioni rilasciate nell'anno solare) al fine di verificare la conformità dell'impianto con quanto autorizzato.

#### **Art. 11 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione**

Il modello presentato esclusivamente in formato digitale per la richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere compilato in ogni suo campo allegando il modello di imposta di bollo ed allo stesso deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Domanda di autorizzazione allo scarico, conforme alla modulistica predisposta e completa dei prescritti allegati, deve essere inoltrata tramite piattaforma comunale (SUE). I richiedenti indicano nella domanda:

- i propri dati anagrafici e di residenza;
- l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- la quantità stimata di abitanti equivalenti;
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato con stima dei consumi idrici;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato comprensivo della scheda tecnica dell'impianto;
- il corpo recettore dello scarico: scarico su suolo (fossa campestre o corso d'acqua con più di 120 giorni/anno di portata nulla), scarico nel suolo (subirrigazione, subirrigazione drenata, fitodepurazione ecc.), scarico in acque superficiali (con meno di 120 giorni/anno di portata nulla);

2. **Elaborato progettuale** redatto e firmato da tecnico abilitato contenente: l'inquadramento cartografico con indicata in modo chiaro l'area di intervento; planimetria realizzata in una scala che mostri un adeguato dettaglio dello stato attuale e di progetto, con riferimento ai componenti costituenti l'impianto ed allo schema del percorso per lo smaltimento, sia nel caso di subirrigazione che di recapito in corpo idrico superficiale e/o fossa campestre; visura catastale aggiornata con planimetria catastale della zona, in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento o dell'attività;

3. **Documentazione fotografica** circa l'area d'intervento con punti di ripresa;

4. **Relazione tecnica** redatta e firmata da tecnico abilitato, comprensiva di: dati anagrafici del proprietario e dell'immobile; ubicazione dell'intervento e descrizione di esso, oltre che dello stato dei luoghi sia attuale che di progetto; descrizione dettagliata del nuovo impianto, con particolare riferimento alla componentistica dei sistemi di trattamento sia primario che secondario ed al percorso dei reflui nel relativo ricettore; le disposizioni per una corretta gestione e manutenzione dell'impianto ed una descrizione del recettore dei reflui (suolo, corpo idrico superficiale e/o fossa campestre);

5. **Scheda tecnica** degli impianti di trattamento primari e secondari, loro dimensionamento e relative schede tecniche;

**6. Relazione geologica/idrogeologica**, necessaria nel caso di scarico su suolo e nel suolo, che dovrà contenere almeno:

- le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato;
- la tipologia del corpo recettore dello scarico, se fosso campestre o corso d'acqua con più di 120 giorni/anno di portata nulla;
- per lo scarico nel suolo (es. sub irrigazione) assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri.
- per lo scarico sul suolo (es. depuratore) assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri ovvero uno studio stratigrafico e della permeabilità del terreno, che dimostri e asseveri l'impossibilità di contaminazione, da parte dei reflui, delle opere di captazione.
- mancanza di pozzi e captazioni per uso potabile pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo;
- assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
- presenza o meno del vincolo idrogeologico;
- profondità della falda dal piano di campagna e assenza di rischi per la stessa, qualora lo scarico si trovasse in una zona con falda a vulnerabilità molto elevata, una valutazione della velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo; le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche qualora presenti; specifica valutazione che dimostri che l'impianto non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo né alle acque sotterranee;

**7. Per lo scarico in acque superficiali:** Parere o autorizzazione degli Enti preposti alla gestione idraulica del corso d'acqua (nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente), in particolare:

- Per scarichi recapitanti nel reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana individuato attualmente dalla D.C.R. 81/2021 e relativo allegato A, dovrà essere allegato il parere di fattibilità emanato dalla struttura regionale o da ente/soggetto delegato;
- Per scarichi recapitanti nel reticolo diverso dal punto precedente, dovrà essere prodotto apposito parere di fattibilità rilasciato dal proprietario del corso d'acqua.

**8. Dichiarazione od atto comprovante il titolo** per la realizzazione delle opere edilizie inerenti lo scarico;

**9. Ricevuta versamento ARPAT/USL** (nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente);

**10. Eventuale Programma di Manutenzione e Gestione (PMG)** di cui all'allegato 3 capo 2 del DPGR n. 46/R/2008 relativamente ad impianti superiori a 100 AE;

**11. Altri pareri/autorizzazioni vincolanti** da allegare solo in caso di presenza di vincoli nelle aree soggette ad intervento.

12. Nel caso di scarico di acque reflue assimilate, la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime utilizzate e le sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni, l'origine degli scarichi idrici e la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti, tutti gli elementi necessari per le varie tipologie di insediamento a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'allegato 2 del regolamento regionale DPGR 46/R/2008.

13. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare/i degli scarichi, solo nel caso che nella domanda di Autorizzazione non sia apposta la firma digitale del richiedente;
- Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria nella misura indicata dalla normativa vigente;
- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo per la richiesta e per il rilascio;
- Se dovuta, copia dell'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico per gli scarichi sul suolo in zona vincolata ai sensi della L.R. 21.03.2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana);
- Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina ed al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti presenti nelle acque;
- Nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 del DPGR n. 46/R/2008.
- Per scarico in corso idrico superficiale ricompreso nel reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana, nulla osta allo scarico e/o concessione rilasciati dalla Regione Toscana.

14. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, ovvero in tutti i casi ove è necessario acquisire il parere da parte dell'ARPAT, la documentazione dovrà dimostrare anche la garanzia sul rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'Allegato 3 del DPGR n. 46/R/2008.

15. Nel caso di scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100 AE, la progettazione dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 Capo 2 del regolamento regionale DPGR n. 46/R/2008.

### **Art. 12 – Durata del procedimento**

Le domande di autorizzazione, se complete di tutti gli allegati specificatamente previsti dal vigente quadro normativo, oltre che dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Ambiente del Comune di Castiglion Fibocchi.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990 è individuato nel Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'Ufficio meglio specificato sopra, fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali o da specifici atti di organizzazione dell'Ente.

Tale figura può avvalersi di personale dipendente e/o esterno, incaricato con specifica determinazione dirigenziale, al fine dell'esecuzione della fase istruttoria.

Le pratiche presentate verranno istruite in ordine di arrivo al protocollo.

L'avvio del procedimento è comunicato entro dieci giorni dal ricevimento della pratica, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/1990.

Nel caso di richieste di autorizzazione non complete di tutti i dati richiesti dal vigente quadro normativo, il Responsabile del Procedimento richiede, entro venti giorni, l'integrazione di tale documentazione. La richiesta di integrazione interrompe i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni, che decorrono nuovamente dal momento della protocollazione della documentazione mancante, che deve essere valutata in modo positivo dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui l'intervento non sia ammissibile, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990, al richiedente, entro i termini indicati al comma precedente, indicandone i motivi. Se entro dieci giorni dall'invio non pervengono osservazioni in merito da parte del richiedente, o se tali osservazioni non possono essere accolte, viene adottato un provvedimento di diniego definitivo.

Il procedimento di autorizzazione ha termine, a mezzo di provvedimento autorizzativo o di diniego a firma del Dirigente o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, completa nei suoi allegati.

Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere l'archiviazione dell'istanza mediante dichiarazione scritta trasmessa a mezzo di PEC all'ufficio Ambiente.

Nel caso in cui tutte le integrazioni richieste non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi prodotti dal richiedente, la pratica sarà archiviata d'Ufficio previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Possono essere disposti da parte dell'Ufficio, sopralluoghi per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato. È redatto per ciascuno sopralluogo un verbale a firma dei tecnici comunali che vi hanno partecipato oltre che dal richiedente e dal tecnico incaricato.

### **Art. 13 – Rilascio del provvedimento di autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 10 del DPGR n. 46/R/2008 e s.m.i. (vedasi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018), il provvedimento di autorizzazione allo scarico avviene con il rilascio di uno specifico atto, a firma del Dirigente Del Servizio Ambiente o del Funzionario Delegato, il quale potrà contenere prescrizioni di natura tecnica volte a garantire il rispetto dei criteri di tutela ambientale da parte dell'impianto di trattamento, ai sensi della vigente normativa.

I titolari degli scarichi sono obbligati a comunicare per iscritto al Comune eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.

## **Capo III – Rinnovi, variazioni e volturazioni**

### **Art. 14 – Validità del provvedimento di autorizzazione e rinnovo**

In accordo con l'art. 14, Capo 2 del DPGR n. 46/R/2008 e s.m.i. (vedasi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018), le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura e rilasciate in forma esplicita sono tacitamente rinnovate, qualora esse non presentino variazioni qualitative e/o quantitative del sistema di trattamento sia primario che secondario, con le medesime caratteristiche e prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 15 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni**

Ogni qualvolta l'impianto di scarico autorizzato non sia più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione dei reflui e di protezione ambientale, ovvero quando si hanno modifiche sostanziali ai componenti dell'impianto e/o quando si ha un aumento degli abitanti equivalenti rispetto a quanto autorizzato, è necessario richiedere una nuova autorizzazione allo scarico, seguendo l'iter procedurale di cui agli artt. da 6 a 10.

La mancata richiesta di una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 capo II del D.Lgs. n. 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### **Art. 16 – Volturazione**

Ogni modifica inerente i titolari delle autorizzazioni deve essere obbligatoriamente comunicata al Comune in forma digitale tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dal subentro, indicando che le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di smaltimento rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato. Il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede è tenuto a trasmetterne copia ai cessionari.

### **Art. 17 – Controllo dei rinnovi taciti**

L'Ufficio Comunale provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito di cui all'articolo precedente.

Il controllo a campione, mediante apposito sorteggio, verrà effettuato sul 5% con arrotondamento per difetto ed il minimo di una, di tutte le autorizzazioni tacitamente rinnovate nel corso dell'anno al cui sorteggio è riferito.

### **Art. 18 – Modifiche dello scarico**

Per ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di AE, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve essere richiesta nuova autorizzazione.

La richiesta di nuova autorizzazione deve essere inoltrata tramite piattaforma comunale (SUE).

Qualora le modifiche intervenute sull'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, non comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, deve essere data comunicazione dal titolare all'Ufficio Comunale competente mediante apposito modello.

## **Capo IV – Assimilazione a domestico e calcolo degli Abitanti Equivalenti (A.E.)**

### **Art. 19 – Acque reflue assimilate alle domestiche**

Le acque reflue provenienti dalle attività elencate al comma 7, art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 ed alla tabella 1 capo 2 dell'Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedasi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018) sono assimilabili alle acque reflue domestiche e ne seguono il regime autorizzatorio, fermo restando il rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa.

### **Art. 20 – Calcolo degli Abitanti Equivalenti**

Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati (dati tratti da "Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura" a cura di ARPAT - Dipartimento di Firenze):

- un abitante equivalente ogni mq 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione (oppure 1 AE per ogni 100 mc di volume abitativo);
- un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Possono essere reperite in testi specializzati anche tabelle comparative, che per specifiche attività, danno il numero di AE per persona addetta o per unità di prodotto.

## Capo V – Prescrizioni e trattamenti ammessi

### Art. 21 – Prescrizioni Generali

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.Lgs. n. 152/2006; nella L.R.T. n. 20/2006; nel DPGR n. 46/R/2008; nel presente Regolamento, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata.

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Comune può ritenere idonee altre modalità di trattamento, rispetto a quelle elencate rispettivamente nell'Allegato 2, Capo 2, nel caso di scarichi nel suolo con carico minore o uguale a 100 AE, e nell'Allegato 3, Capo 1, fermo restando il principio di garantire almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico abilitato competente. In tali casi potrà essere acquisito idoneo parere favorevole di ARPAT Dipartimento di Arezzo.

Gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura devono comunque prevedere il rispetto delle seguenti condizioni:

1. essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni del DPGR n. 46/R/2008 e s.m.i. (vedasi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. n. 3/R/2018) e s.m.i. indicate rispettivamente nell'Allegato 2, Capo 2, nel caso di scarichi nel suolo, e nell'Allegato 3, Capo 1, nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali;
2. mantenere sempre separate le acque reflue domestiche da quelle meteoriche. Queste ultime dovranno essere smaltite per proprio conto secondo le vigenti disposizioni di legge;
3. garantire la tutela della falda ed il non impaludamento del terreno, oltre il rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
4. essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie e deve essere eseguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento;
5. ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
6. i pozzetti di ispezione idonei per il campionamento devono essere chiaramente identificabili e correttamente mantenuti;
7. su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
8. nelle fosse settiche, fosse Imhoff, pozzetti degrassatori deve essere garantito il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento tramite interventi di manutenzione; i relativi fanghi devono essere estratti, la pulizia di espurgo da effettuarsi almeno una volta l'anno tramite ditta all'uopo specializzata. Il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione della documentazione di avvenuto avvio allo smaltimento dei fanghi (Formulari Identificazione Rifiuto) relativi almeno ai precedenti 5 anni dalla data del controllo da parte delle Autorità competenti;
9. a seguito dell'interruzione o sospensione del funzionamento degli impianti di trattamento primari e/o secondari, per manutenzione, guasti o altro, i reflui non trattati non devono essere sversati nel ricettore finale, ma smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate;
10. in caso di sub-irrigazione nel suolo, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
11. in caso di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
12. in caso di impianto di depurazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere periodicamente al controllo dell'efficienza dell'impianto di depurazione installato nel rispetto di quanto indicato dal libretto d'uso e manutenzione;

## **Art. 22 – Piscine**

Lo scarico derivante dalle acque di troppo pieno e dallo svuotamento totale e/o parziale delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui, e dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Lo scarico dovrà essere effettuato almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione, in modo da permettere la preventiva dechlorazione delle acque;
- Lo scarico dovrà essere effettuato a valle del sistema di trattamento delle acque reflue, in modo da non entrare in contatto con i fanghi biologici presenti nell'impianto di depurazione con conseguente compromissione del funzionamento dello stesso;
- La scelta delle portate di scarico dovrà essere effettuata dal progettista sulla base dei dati di permeabilità dei terreni nel caso di scarico negli strati superficiali del suolo, e sulla verifica della compatibilità idraulica nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali. Saranno comunque da favorire modalità di rilascio lento e graduale delle acque reflue in modo da non provocare fenomeni di erosione nel corpo ricettore;
- In ogni caso, prima dello scarico le acque della piscina dovranno subire un idoneo processo di depurazione volto a riportare i valori di cloro attivo sotto i limiti di legge.
- Non è ammesso lo scarico delle acque di controlavaggio dei filtri, che dovranno essere convogliate in apposita vasca a tenuta e smaltite da ditta specializzata secondo la vigente normativa.

Per le piscine che utilizzano un sistema di disinfezione a sali, lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti per i cloruri.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria tecnica in virtù di quanto riportato nella legge regionale e nel regolamento regionale.

## **Art. 23 – Trattamenti primari**

I trattamenti primari hanno come finalità principale quella di produrre una chiarificazione del refluo favorendo la separazione del materiale tendente ad affiorare (ad esempio olii e grassi) e la sedimentazione del materiale grossolano, riducendone il carico inquinante.

Si rimandano al progettista la scelta ed il dimensionamento, comunque sempre in accordo con il vigente quadro normativo, dei componenti costituenti il trattamento primario dell'impianto di smaltimento reflui, adottando in ogni caso il seguente accorgimento:

- Le acque grigie dovranno essere preventivamente trattate con un degrassatore prima di poter essere convogliate nell'impianto;

I trattamenti primari ammessi sono quelli indicati nell'Allegato 2, Capo 2 e nell'Allegato 3 Capo 1 del D.P.G.R. n. 46/R/2008 e s.m.i..

## **Art. 24 – Trattamenti secondari**

Il compito dei trattamenti secondari è quello di depurare il refluo dalle sostanze disciolte o in sospensione tramite trattamenti di tipo chimico-fisico o biologico.

Si rimandano al progettista la scelta ed il dimensionamento, comunque sempre in accordo con il vigente quadro normativo, dei componenti costituenti il trattamento secondario dell'impianto di smaltimento reflui, adottando in ogni caso i seguenti accorgimenti:

- Per quanto riguarda gli impianti di smaltimento reflui sul suolo collocati in aree individuate a vulnerabilità idrogeologica elevata o molto elevata dai vigenti strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, è obbligatorio prevedere l'installazione di un impianto di depurazione aggiuntivo (ad esempio filtro percolatore anaerobico o aerobico, impianto a ossidazione a fanghi attivi) tra l'uscita dell'impianto di trattamento primario e l'entrata di quello secondario.
- Per tutti i casi, indipendentemente dal recapito finale del refluo, devono essere comunque adottati i provvedimenti ritenuti necessari dal progettista, al fine di rispettare i limiti tabellari indicati nel D.Lgs. n. 152/2006 e nel vigente quadro normativo in materia di scarichi.

## **Art. 25 – Riutilizzo dell'acqua di scarico**

L'eventuale riutilizzo delle acque di scarico è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa, ed in particolare dal Decreto 12 giugno 2003, n. 185 e dal D.Lgs. n. 152/2006. Il rispetto di tali requisiti dovrà obbligatoriamente essere indicato dal progettista nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, comprovando il rispetto dei vigenti limiti tabellari e delle corrette modalità di scarico.

## **Capo VI – Controlli e Sanzioni**

## **Art. 26 – Controlli**

Il Comune effettua i controlli in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa tramite gli addetti al Servizio Comunale competente in materia di vigilanza e controllo, i quali potranno avvalersi della collaborazione dell'ARPAT e/o di Tecnici Comunali in possesso delle specifiche competenze professionali.

In caso di accertamento di scarichi abusivi, il Comune oltre ad applicare gli obblighi previsti dalla normativa in materia di controlli e sanzioni, provvede ad emanare un atto di diffida nei confronti del titolare dello scarico in cui dovranno essere indicati i termini entro i quali esso dovrà adeguarsi alla normativa in materia di scarichi, il quale svolge anche funzione di avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990 e s.m.i..

Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il titolare dello scarico non preveda l'adeguamento di esso entro i termini imposti, il Comune provvede ad emettere apposito provvedimento di obbligo di allaccio alla pubblica fognatura o di presentazione di domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura presso il Competente Ufficio.

Congiuntamente alle verifiche di cui sopra saranno oggetto di controllo anche lo stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'intero impianto di depurazione ed i Formulari di Identificazione Rifiuto relativi alla periodica pulizia ed espurgo effettuati sull'impianto stesso tramite ditta all'uopo specializzata.

## **Art. 27 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Settore competente procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006, ad emettere i seguenti atti:

1. diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le inosservanze;
2. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un determinato periodo, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;
3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente

In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V, Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare l'art. 133, comma 3 e, in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, anche quelle previste all'art. 133, comma 2 della suddetta normativa, con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2006. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, fatta salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura ovvero l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il trasgressore continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura al fine di adeguarsi al presente Regolamento.

In caso di infrazioni al presente Regolamento, non già contemplate da normativa sovraordinata, si applicano le sanzioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Per qualsiasi accertamento di infrazione relativa al Regolamento del S.I.I. si rimanda al sistema sanzionatorio dallo stesso previsto.

Nel caso in cui si verificano problematiche di natura igienico-sanitaria accertate dagli Enti competenti, il Comune interverrà con l'emissione degli atti previsti anche volti al risanamento dei luoghi contaminati in accordo con la vigente normativa ambientale.

La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 135 del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento anche all'art. 22 delle L.R. n. 20/2006.

## **Capo VII – Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 28 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.  
Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, laddove i procedimenti non risultino ancora definiti.

#### **Art. 29 – Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso sono da intendersi abrogate.

#### **Art. 30 – Ricorsi**

I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

#### **Art. 31 – Diritti di segreteria**

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria, così come definito al pt. 17 della "TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA". Il pagamento dovrà essere effettuato tramite le modalità indicate sul sito web del comune alla pagina dedicata pagoPA.

L'importo dei diritti di segreteria viene determinato annualmente tramite Delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 32 – Modulistica**

La domanda di cui al presente regolamento deve essere presentata conformemente agli appositi stampati predisposti allegati al presente Regolamento. Modifiche agli stampati predisposti potranno essere apportate con determinazione del Responsabile del Settore competente.

#### **Art. 33 – Disposizioni finali**

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative elencate all'articolo 2 del presente regolamento;

salva l'opportunità di periodica revisione del Regolamento in Consiglio Comunale, eventuali successive modifiche alla normativa interessata dal presente regolamento ed incompatibili con lo stesso saranno recepite tramite Determinazione del Responsabile del Procedimento;

Eventuali successive modifiche ai modelli saranno recepite tramite Determinazione del Responsabile del Procedimento;

#### **Art. 34 – Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.